

CONFERENZA ZONALE EDUCATIVA

ZONA VALDARNO – INFERIORE

COMUNI DI:

**SAN MINIATO – CASTELFRANCO DI SOTTO – FUCECCHIO – SANTA CROCE S/A –
MONTOPOLI V/A**

REGOLAMENTO

- INDICE -

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - SEDE

Art. 3 - COMPOSIZIONE

Art. 4 - PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

Art. 5 - PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Art. 6 - CONCERTAZIONE

Art. 7 - FUNZIONI E COMPITI

Art. 8 - CONVOCAZIONE

Art. 9 - ORDINE DEL GIORNO

Art. 10 - QUORUM E VOTAZIONI

Art. 11 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 12 – SISTEMA DI GOVERNANCE ZONALE

Art. 13 - ONERI

Art. 14 - NORME DI RIFERIMENTO

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 16 - VERIFICA

Art. 1
OGGETTO

1. La Conferenza zonale educativa della Zona del Valdarno Inferiore è istituita per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", e successive modificazioni, ed al D.P.G.R. dell'8 agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32", e successive modificazioni.
2. L'ambito territoriale di riferimento della zona educativa è determinato, normalmente, in base a quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge Regionale n. 32/2002, salvo decisioni diverse assunte autonomamente dai Comuni interessati e sottoposte al Tavolo provinciale di programmazione e concertazione, per una miglior qualità della gestione delle competenze educative, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 4 giugno 2002, n. 84, e successive modifiche. Il Comune che, anche in riferimento alla normativa regionale vigente, intende aderire ad una zona diversa rispetto a quella di attuale appartenenza, definita dalla sopra citata deliberazione, dovrà formalizzare tale scelta con atto deliberativo e comunicarla alle Conferenze Zonali interessate ed alla Provincia. La proposta potrà essere accolta con il consenso delle parti interessate e successivamente approvata con deliberazione provinciale.
3. In base alla circolare regionale n. 287 dell'8/8/2005 le zone, come definite dalla L.R. n. 32/2002, che comprendono Comuni appartenenti a due territori provinciali limitrofi possono costituirsi in subarticolazioni zonali che raggruppino i Comuni nell'ambito provinciale di competenza. In base a ciò, i Comuni, che intendono costituire articolazioni sub-zonali all'interno dello stesso territorio provinciale per una gestione più organica delle competenze scolastiche in relazione all'organizzazione statale del sistema, debbono deliberare tale scelta e comunicarla alle Conferenze interessate che formulano un parere. Il Tavolo provinciale di programmazione e concertazione decide sulla proposta tenendo conto dei pareri delle Conferenze interessate. Le competenze delle sub-zone possono essere gestite autonomamente in raccordo con le zone limitrofe provinciali.
4. Ai sensi dell'art. 6 ter, comma 2, della L.R. n. 32/2002, la Conferenza zonale educativa della Zona del Valdarno – Inferiore disciplina con regolamento il proprio funzionamento.

Art. 2
SEDE

1. La Conferenza zonale educativa della Zona del Valdarno – Inferiore ha sede presso il Comune di appartenenza del Presidente, individuato ai sensi del successivo articolo 4.
2. Può essere convocata in una sede diversa previo accordo tra i componenti della stessa.

Art. 3
COMPOSIZIONE

1. La Conferenza zonale educativa della Zona del Valdarno Inferiore, di seguito "Conferenza", è formata dagli Assessori competenti nelle materie disciplinate dalla L.R.T. n. 32/2002. Ove tale sfera di competenza corrisponda a più di un assessore, l'Ente aderente individua l'assessore titolare, fatta salva la possibilità di prendere parte alle sedute anche da parte degli altri assessori competenti, senza diritto di voto. Nel caso di assenza dell'assessore titolare questi può individuare il suo sostituto mediante delega.
2. La Provincia partecipa ai lavori della Conferenza con un proprio rappresentante, secondo quanto previsto dall'articolo 6 ter, comma 4, della L.R. n. 32/2002, con funzioni di raccordo programmatico provinciale.

Art. 4
PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

1. Il Presidente ed il Vicepresidente della Conferenza sono eletti in apposita riunione convocata dal Sindaco del Comune della zona con il maggior numero di abitanti.

2. Per la validità di questa riunione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei voti assegnati alla Conferenza con le modalità previste al successivo articolo 10.
3. L'elezione avviene con votazione a maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai presenti, con esclusione dal computo delle astensioni.
4. Il Presidente, o in sua assenza il vice-presidente:
 - rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni;
 - convoca, anche su richiesta formale e motivata, di almeno un terzo dei componenti, le riunioni della Conferenza, e ne definisce l'ordine del giorno;
 - presiede e coordina i lavori della Conferenza;
 - assicura il raccordo con le Conferenze di Servizio – permanenti e tematiche – di cui al successivo art. 6;
 - armonizza, con gli indirizzi generali della Conferenza, le decisioni e le azioni dei Comitati di Programmazione, di cui al successivo art. 12, attraverso il raccordo con il loro Presidente;
 - provvede alla convocazione, su proposta del Coordinatore della struttura tecnica di supporto, delle Conferenze di Servizio tematiche, attuate con le modalità e nelle materie indicate nel successivo art. 6.
 - dà esecuzione alle determinazioni approvate dalla Conferenza;
 - partecipa, come componente di diritto, al Tavolo provinciale integrato di concertazione e programmazione, di cui all'articolo 5 del protocollo d'intesa tra ANCI-UNCHEM-URPT del 17/05/04.
5. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Comune della zona con il maggior numero di abitanti.

Art. 5

PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE

1. La Regione definisce le scelte strategiche del Piano d'Indirizzo Generale Integrato.
2. La Provincia propone le linee programmatiche sulla base di un processo di concertazione svoltosi in ambito provinciale, con la partecipazione dei Comuni e delle Conferenze.
3. Le Conferenze elaborano in accordo con i Comuni proposte di piano, così come stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, e le inviano alla Provincia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Le proposte vengono definite nell'ambito di un processo di concertazione, come definito al successivo articolo 6.
4. Il Tavolo provinciale di concertazione e programmazione esamina e armonizza le linee programmatiche provinciali e le proposte delle Conferenze per la formazione del Piano di Indirizzo Pluriennale Integrato Provinciale, raggiungendo l'intesa sul testo definitivo del medesimo. La Provincia approva il Piano di Indirizzo Pluriennale Integrato Provinciale ed il relativo Programma Annuale, e li invia alle Conferenze entro il 28 febbraio di ogni anno.
5. Le Conferenze, in raccordo agli indirizzi del Piano Pluriennale Integrato Provinciale, adottano il Piano Pluriennale di Zona entro il 31 marzo di ogni anno, e i Piani Annuali Zonali di settore, nei tempi previsti dalla programmazione.
6. Il Tavolo Provinciale di concertazione e programmazione recepisce i Piani Annuali adottati da ciascuna Conferenza, ed approva in via definitiva per ciascun intervento le scelte di cui al comma precedente.

Art. 6

CONCERTAZIONE

1. La Conferenza garantisce il confronto continuativo con le rappresentanze espressive delle istituzioni scolastiche autonome, pubbliche e paritarie, per tutto quanto concerne l'offerta locale integrata del sistema di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro, privilegiando il metodo della concertazione e cooperazione fra i soggetti dotati di autonomia e di competenze proprie.

2. Il confronto di cui al precedente comma 1, eventualmente aperto ad altre istituzioni e associazioni operanti nel sistema, si realizza attraverso la convocazione di Conferenze di Servizi (Assemblee), finalizzate alla discussione e individuazione delle esigenze del territorio, in relazione alla stesura dei piani pluriennali ed annuali di zona, per le materie attribuite alla competenza funzionale della Conferenza.

In particolare le Conferenze di Servizio assumono le seguenti forme:

- Conferenze di Servizio “permanenti”, di composizione tecnico-politica, coincidenti con i Comitati per la Programmazione di cui al successivo art. 12;
 - Conferenze di Servizio “tematiche”, convocate quando previsto dalla normativa o quando funzionale all’esercizio delle competenze attribuite.
3. Inoltre, nell’ottica della cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano come entità riconosciute nel settore dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione e del lavoro, sono interlocutori privilegiati dell’attività della Conferenza:
 - le AA.UU.SS.LL.;
 - le Società della Salute;
 - le associazioni del privato sociale per i servizi alla prima infanzia e per l’educazione non formale per l’infanzia e l’adolescenza;
 - le agenzie formative accreditate per l’educazione degli adulti e per i progetti di offerta integrata istruzione-educazione;
 - le categorie economiche;
 - le parti sociali;
 - le Associazioni sportive.
 - Ufficio Comune SS.AA. del Livello Ottimale di Esercizio del Valdarno - Inferiore e Servizio Sociale del Comune di Fucecchio.

La Conferenza garantisce inoltre, ai fini dell’approvazione del Piano Annuale Zonale di organizzazione delle rete scolastica, il confronto anche con i rappresentanti della Provincia di Firenze, considerata la presenza nella Zona del Valdarno – Inferiore del Comune di Fucecchio.

Art. 7

FUNZIONI E COMPITI

1. La Conferenza partecipa alla definizione degli indirizzi provinciali per il Piano d’Indirizzo Pluriennale Integrato e per il Programma Annuale, previa concertazione definita al precedente articolo 6, formulando proposte e indicazioni secondo quanto definito dalla normativa regionale e dal protocollo d’intesa tra ANCI-UNCHEM-URPT del 17/05/04.
2. La Conferenza, in raccordo agli indirizzi regionali e provinciali, approva il Piano Pluriennale di Zona che riguarda la programmazione degli interventi di competenza comunale, così come individuati dalla normativa statale e regionale vigente, ed in particolare dall’art. 30 della L.R. n. 32/2002.
3. La Conferenza, sulla base del Piano Pluriennale di Zona adottato, approva la definizione annuale dei provvedimenti attuativi, ossia i Piani Annuali di Zona:
 - per i servizi educativi per la prima infanzia;
 - per gli interventi di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani;
 - per gli interventi di educazione non formale degli adulti;
 - per la definizione dei Progetti Integrati di Area per lo sviluppo qualitativo del sistema di istruzione;
 - per l’organizzazione della rete scolastica dell’infanzia e del primo ciclo;
 - per la definizione di eventuali proposte alla Provincia in merito agli interventi sperimentali di integrazione formazione professionale-istruzione nell’obbligo formativo;
 - per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo, assegni di studio e borse di studio.

4. La Conferenza approva la definizione annuale dei provvedimenti attuativi per gli interventi non espressamente previsti al comma 3, ma la cui competenza funzionale è attribuita ai Comuni dalla normativa statale o regionale, o dalla programmazione provinciale.
5. La Conferenza partecipa, con il suo Presidente, ai lavori del Tavolo provinciale integrato di concertazione e programmazione, che ratifica le proposte definitive zonali e provinciali.
6. La Conferenza esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo delle attività di competenza, riferite al proprio territorio.

Art. 8 CONVOCAZIONE

1. La Conferenza è convocata per la prima volta dal Sindaco o Assessore delegato del Comune della zona con maggior numero di abitanti. Fino all'adozione del regolamento la Conferenza approva i propri atti con le modalità cui all'articolo 6 ter, comma 3, della L.R. n. 32/2002.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta formale di almeno un terzo dei componenti, mediante avviso scritto, con comunicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'avviso deve pervenire presso ciascuna Amministrazione Comunale e deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
4. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
5. Nei casi di urgenza la Conferenza può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 48 ore prima della seduta con telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
6. La convocazione deve essere inviata anche all'Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Pisa.

Art. 9 ORDINE DEL GIORNO

1. Con la convocazione è trasmesso l'ordine del giorno dei lavori, anche mediante richiamo a precedenti ordini del giorno per gli argomenti non esauriti nella seduta precedente.
2. Al primo punto dell'ordine del giorno è iscritto il verbale della seduta precedente per l'approvazione.

Art. 10 QUORUM E VOTAZIONI

1. A ciascun Assessore componente la Conferenza è attribuito un numero di voti determinato, per il 50%, in base al peso percentuale dei propri abitanti sul totale della zona, e per il restante 50%, in parti uguali tra tutti i Comuni della zona.
2. Ai fini della determinazione del numero dei voti si utilizzano i dati relativi alla popolazione residente.
3. La Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino la maggioranza dei voti assegnati alla stessa.
4. Per le deliberazioni di natura straordinaria, quali l'elezione del Presidente e del Vicepresidente o l'adozione e le modifiche del regolamento, la Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino i due terzi dei voti assegnati alla Conferenza.
5. La Conferenza delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai presenti, con esclusione dal computo delle astensioni.
6. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese.

Art. 11
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Di norma le sedute non sono aperte al pubblico.
2. Il Presidente constata la validità delle sedute, secondo i criteri di cui al precedente articolo 10, e apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'assistenza alle sedute della Conferenza è assicurata da un Segretario verbalizzante (nominato dalla Conferenza stessa nella sua prima seduta) che redige e sottoscrive un verbale in cui sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute, le dichiarazioni di voto, le determinazioni assunte.
4. I verbali delle sedute, trascritti in ordine cronologico, sono conservati presso il Comune ove ha sede la Conferenza ed approvati alla seduta successiva.
5. Le deliberazioni/i verbali della Conferenza riportano le dichiarazioni di voto e sono firmate dal Presidente.
6. Gli Assessori componenti la Conferenza possono richiedere la presenza durante lo svolgimento della seduta di dipendenti dei Comuni, o di consulenti affinché diano informazioni o svolgano relazioni sugli argomenti in discussione di loro competenza.
7. Le deliberazioni/i verbali assunte/i dalla Conferenza sono trasmesse a cura del Segretario all'Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Pisa.
8. In caso di assenza o impedimento del Segretario le relative funzioni sono svolte da un membro della Segreteria Tecnica.

Art. 12
SISTEMA DI "GOVERNANCE ZONALE"

1. A supporto dell'attuazione di quanto definito dalla normativa di settore, e in particolare ai fini del consolidamento del sistema regionale integrato per il diritto all'apprendimento, la Zona fa proprio lo schema di "governance zonale", organizzato in relazione alle competenze e obiettivi propri di ciascun organismo e struttura, allegato al presente atto.
2. Rispetto a tale allegato, per quanto non definito nel presente testo, fatte salve quindi le funzioni e le competenze proprie della Conferenza Zonale e del Presidente della Conferenza, come delineate nei precedenti artt. 4, 6 e 7, si precisa quanto segue:

COMITATI DI PROGRAMMAZIONE:

- **COMITATO LOCALE PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - COMITATO TECNICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -**

Nell'ambito delle funzioni di concertazione e cooperazione, di competenza della Conferenza Zonale, operano i Comitati di programmazione.

I Comitati di programmazione curano, nelle rispettive aree di competenza, gli atti di programmazione ed il raccordo con le varie strutture.

Assumono la connotazione di Conferenze di Servizio permanenti. Sono presieduti da un componente della Conferenza Zonale e sono composte da tecnici e responsabili dei Comuni della Zona, nonché da esperti e rappresentanti delle diverse istituzioni e associazioni.

La composizione dei Comitati di programmazione varia a seconda delle materie di rispettiva competenza e coincide con i soggetti nominati in relazione alla istituzione degli stessi. Per le procedure di funzionamento di tali organismi si rinvia a quanto definito nei rispettivi atti di istituzione.

Per le competenze si procede ad una loro sintetica descrizione:

Comitato Locale per l'Educazione degli Adulti

- ha funzioni di programmazione e concertazione in materia di educazione degli adulti;
- predispose il Piano pluriennale ed il Programma annuale delle attività, correlato al relativo Piano finanziario, eventualmente comprensivo di quello del Comitato Tecnico per il Diritto allo Studio;
- esamina la rendicontazione delle spese relative all'anno finanziario precedente, anche al fine di valutare l'eventuale reinvestimento degli avanzi di gestione.

La composizione coincide con quella individuata e nominata con deliberazioni dell'Articolazione Zonale – Conferenza dei Sindaci – del Valdarno – Inferiore n. 11 del 29.11.2001, n. 2 del 13.05.2002 e n. 9 del 23.12.2003.

Comitato Tecnico per il Diritto allo Studio

- ha funzioni di programmazione e concertazione in materia di diritto allo studio, in particolare in ambito di supporto all'autonomia scolastica;
- predisporre il Piano annuale delle attività.

La composizione coincide con quella individuata e nominata con deliberazione della Conferenza Zonale del Valdarno – Inferiore n. 2 del 30.06.2005.

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO:

La struttura tecnica di supporto ha la funzione di predisporre l'istruttoria, nonché gli adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni e ai provvedimenti di competenza della Conferenza.

I componenti della struttura tecnica di supporto – Coordinatore – Gruppo di coordinamento – Referenti di Area – Componenti Tavoli Tecnici di Lavoro - sono nominati dalla Conferenza nella sua prima seduta.

In particolare la struttura tecnica si compone:

Coordinatore

Funzioni di competenza:

- coincide di norma con il responsabile della struttura complessa del Comune che esprime il Presidente;
- presiede, coordina e convoca il Gruppo di coordinamento che si riunisce almeno in coincidenza di ciascuna Conferenza Zonale;
- coordina i lavori del Gruppo di coordinamento composto dai Dirigenti/Responsabili di Servizio dei Comuni della Zona;
- svolge funzioni di collegamento e di raccordo tra le varie strutture del sistema di "governance zonale";
- cura i rapporti con il Presidente della Conferenza Zonale e relaziona con gli interlocutori privilegiati indicati nel sistema – Istituzione "Bottega di Geppetto" – Centro Territoriale Permanente per l'Educazione degli Adulti (CTP) – Staff S.d.S. – Staff Ufficio Comune SS.AA. e Servizio Sociale Comune di Fucecchio;
- cura le relazioni con gli Enti istituzionali (Regione, Provincia) in qualità di referente zonale incaricato delle procedure amministrative relative al funzionamento della Conferenza Zonale;
- definisce i termini e le modalità di attuazione specifica degli indirizzi generali definiti dalla Conferenza Zonale;
- cura la predisposizione e attuazione degli atti gestionali di valenza zonale;
- cura la rendicontazione rispetto ai finanziamenti straordinari e verifica l'andamento generale finanziario di cui al successivo art. 13.

Gruppo di Coordinamento

Funzioni di competenza:

E' composto dai Dirigenti/Responsabili di Servizio assegnati ai Comuni della zona e dai Referenti di Area:

- esprime le esigenze e gli indirizzi dell'Ente di appartenenza;
- esprime gli indirizzi derivanti dall'attività di coordinamento dei Tavoli svolta dai Referenti di Area;
- ha un ruolo propulsivo, di indirizzo e di verifica nei confronti delle attività e interventi di competenza dei Tavoli Tecnici di lavoro e dei Referenti di Area;
- decide sulle proposte elaborate dai Referenti di Area e dai Tavoli Tecnici di Lavoro;
- informa la Conferenza Zonale, per il tramite del Coordinatore, dei lavori predisposti dai Tavoli Tecnici di lavoro e dai Referenti di Area;
- valuta, per il tramite dei Referenti di Area, quanto trattato nei Tavoli tecnici di lavoro a composizione mista.

Referenti di Area

Funzioni di competenza:

Sono individuate quattro aree di lavoro tematiche per ognuna delle quali rileva un Referente:

- Ambito Educazione degli Adulti;
- Ambito Diritto allo Studio – PIA;
- Ambito Infanzia e Adolescenza;
- Ambito Giovani.

Rispetto ad ogni area è previsto un Tavolo Tecnico di lavoro.

I referenti di area, ciascuno nella propria materia:

- svolgono funzioni di coordinamento con il Tavolo Tecnico di lavoro;
- informano i referenti comunali presenti nei Tavoli di quanto deciso/proposto dalla Conferenza Zonale e dal Gruppo di coordinamento;
- convocano i Tavoli Tecnici di lavoro ogni qualvolta sia necessaria la collaborazione dei referenti comunali;
- curano l'istruttoria delle procedure armonizzando le proposte dei vari Comuni (progetti, convenzioni, atti amministrativi, ecc..).
- partecipano ai Tavoli di lavoro a composizione mista (tavolo sulla immigrazione e tavolo interistituzionale giovani e adolescenza) e riferiscono ai membri del proprio Tavolo di Lavoro e al Gruppo di coordinamento;
- partecipano al Gruppo di Coordinamento;
- curano la predisposizione e l'istruttoria delle pratiche e della documentazione necessaria in relazione ai vari interventi/azioni, organizzando la propria attività nel rispetto delle scadenze previste.

Tavoli tecnici di lavoro

Funzioni di competenza:

Corrispondono alle quattro aree di lavoro sopra individuate. Sono formati da almeno un Referente per ciascun Comune, nella materia di riferimento, che esprime le istanze del proprio Ente:

- svolgono l'istruttoria degli atti e procedure afferenti al proprio Ente, sulla base degli indirizzi condivisi nelle varie fasi procedurali, rispettando le modalità ed i tempi previsti;
- curano il raccordo tra i procedimenti/atti di programmazione approvati in Conferenza Zonale e i successivi atti gestionali di competenza di ciascun Comune.

TAVOLI TECNICI DI LAVORO A COMPOSIZIONE MISTA:

- Tavolo sulla immigrazione – costituito con delibera della Giunta del Livello Ottimale del Valdarno – Inferiore n. 11 del 25.10.2005. E' competente a monitorare l'andamento delle politiche a favore dell'immigrazione nei Comuni del Livello Ottimale. Ai lavori del Tavolo partecipa il Referente dell'Area Educazione degli Adulti;
- Tavolo Interistituzionale Giovani e Adolescenza – promosso quale strumento di progettazione integrata da parte del coordinamento giovani e adolescenza, ha l'obiettivo di sostenere l'integrazione e la coerenza delle azioni rivolte al target di riferimento nel territorio, razionalizzando gli interventi e monitorandone l'efficacia. Ai lavori del Tavolo partecipano i Referenti dell'Area Infanzia e Adolescenza e dell'Area Giovani.

STRUTTURE/SERVIZI ZONALI COLLEGATI ALLA STRUTTURA DI SUPPORTO:

Centro di Riferimento Zonale per l'Educazione Ambientale (CEA) - Centro di Risorse Educative e Didattiche (CRED) - Informagiovani

Sono strutture e servizi zonali collegati alla struttura tecnica di supporto il cui ruolo e funzioni sono definiti nei rispettivi atti di istituzione e funzionamento, ai quali si rinvia:

Centro di Riferimento Zonale per l'Educazione Ambientale (CEA) per la zona del Valdarno Inferiore:

- Deliberazione dell'Articolazione Zonale – Conferenza dei Sindaci – del Valdarno – Inferiore n. 2 del 22.03.2005;
- Protocollo di Intesa di Istituzione del Centro - Comuni del Valdarno – Inferiore e Provincia di Pisa;

- Deliberazione della Conferenza Zonale per l'Istruzione del Valdarno – Inferiore n. 1 del 30.06.2005.

Centro di Risorse Educative e Didattiche per la zona del Valdarno – Inferiore (CRED):

- Deliberazione dell'Articolazione Zonale – Conferenza dei Sindaci – del Valdarno – Inferiore n. 3 del 30.05.2002;
- Deliberazione della Conferenza Zonale per l'Istruzione del Valdarno – Inferiore n. 2 del 30.06.2005.

Servizio Informagiovani:

- Deliberazione della Conferenza Zonale per l'Istruzione del Valdarno – Inferiore n. 11 del 20.02.2006.

Art. 13

ONERI PER LA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

1. Le spese per il funzionamento della struttura tecnica di supporto e della Conferenza, quantificate annualmente dal coordinatore e proposte alla Conferenza entro il 31 ottobre, a seguito dell'approvazione da parte della stessa, sono ripartite tra i Comuni della zona in ragione del numero dei residenti.

Art. 14

NORME DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro ed in particolare alla L.R. n. 32/2002, e successive modificazioni.

Art. 15

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

Art. 16

VERIFICA

1. Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica trascorso un anno dalla sua entrata in vigore.